



# Regolamento assembleare



Società per azioni - Sede Sociale in Roma, Via A. Specchi,  
16, Direzione Generale in Milano; iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n°  
00348170101; iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del  
Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod.  
3135.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*Testo modificato agli articoli 1, 2, 8, 9, 18,  
19 e 20 dall'Assemblea ordinaria dell'8  
maggio 2008.*

## Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit S.p.A. (d'ora in avanti "Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.

## Articolo 2

1. Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, dell'art. 2372 C.C. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.

2. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non Soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

3. Assistono all'Assemblea, ove nominati, i Direttori Generali.

4. Possono assistere all'Assemblea i Vice Direttori Generali, ove nominati, gli appartenenti al Personale Direttivo della Società, gli Amministratori ed il Personale Direttivo di Società del Gruppo.

5. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere.

## Articolo 3

1. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, devono farsi identificare ed esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, la comunicazione rilasciata da intermediario abilitato relativa alle azioni possedute, che sarà ritirata dagli incaricati contro consegna di idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta.

2. Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea e, se autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

3. I lavori dell'Assemblea con decisione del Presidente possono essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte ed alla redazione del verbale.

## Articolo 4

1. Gli aventi diritto procedono alla designazione di chi sia chiamato a presiedere l'Assemblea, nei casi in cui ciò sia necessario ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, e del Segretario.

2. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

3. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di Personale qualificato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

4. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

5. Per coloro che ai sensi del precedente art. 2 sono ammessi ad assistere alla stessa sono redatti elenchi, da allegare al verbale dell'Assemblea.

6. Il Presidente sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci, nel numero ritenuto più opportuno.

#### Articolo 5

1. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

#### Articolo 6

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 7

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

2. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

3. È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa.

4. Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

5. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

#### Articolo 8

1. Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle do-

mande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

4. I Membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e, ove nominati, i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione .

5. Prendono la parola i Vice Direttori Generali, ove nominati, gli appartenenti al Personale Direttivo della Società e gli Amministratori ed il Personale Direttivo di Società del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

#### Articolo 9

1. Il Presidente, e su suo invito gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali e gli altri esponenti del Personale Direttivo della Società rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

#### Articolo 10

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, determina il periodo di tempo - di norma non inferiore a dieci minuti e non superiore a venti minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.

2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di norma, di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

#### Articolo 11

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 C.C. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

#### Articolo 12

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

### Articolo 13

1. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.

2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

### Articolo 14

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

### Articolo 15

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.

2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

### Articolo 16

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

### Articolo 17

1. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici.

### Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali schede di colore diverso a seconda che si riferiscano alla elezione degli Amministratori o dei Sindaci che presentino le caratteristiche indicate dallo Statuto sociale e che riportino gli stessi dati identificativi delle partecipazioni azionarie contenuti nei biglietti di ammissione.

2. Le schede saranno consegnate dagli incaricati della Società prima dell'apertura dell'Assemblea contestualmente alla verifica dei biglietti di ammissione.

### Articolo 19

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

2. In particolare, quando l'Assemblea sia convocata per l'elezione di cariche sociali (e si svolga secondo le modalità previste dallo Statuto sociale), il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto sia espresso.

#### Articolo 20

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.

#### Articolo 21

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

#### Articolo 22

1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla legge.